

DELIBERA DL/48/19/CRL
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
ROSSI PACK XXX / TIM XXX
(LAZIO/D/1006/2016)

IL COMMISSARIO

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza dell’utente Rossi Pack XXX nei confronti di TIM XXX;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’Istante.

L’istante ha introdotto la presente controversia lamentando nei confronti di TIM XXX (già Telecom Italia), in relazione a delle utenze mobili, l’indebita fatturazione di somme per 3 terminali (n. 2

cellulari I-Phone 6 e n. 1 Samsung Galaxy), che non erano stati oggetto di richiesta di subentro e che erano rimasti, quindi, in possesso della società cedente.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e negli scritti difensivi, l'istante deduceva di aver richiesto in data 19.5.2015 il subentro per le sole linee 335628XXXX, 335790XXXX, 3312555XXXX, ma il gestore in data 13.11.2015 addebitava altresì i costi dei terminali, che tuttavia non erano stati oggetto di cessione. Sporgeva quindi reclamo a mezzo pec dell'11.6.2016, chiedendo lo storno dei costi degli apparati, senza ricevere un esito definitivo e risolutivo della problematica.

Vista la protratta e ingiustificata inerzia del gestore, chiedeva la portabilità delle numerazioni.

Sulla base di tali premesse, l'istante ha richiesto a Telecom:

- i. lo storno dell'intera posizione debitoria pari a € 5.144,08;
- ii. € 800,00 di indennizzo;
- iii. € 200,00 per spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore.

Telecom, nel rispetto dei termini procedurali, con PEC del 13.2.2017 ha inviato una memoria difensiva con la quale asseriva di aver proceduto correttamente a fatturare gli apparati alla società cessionaria, poiché il subentro effettuato ha prodotto i propri effetti nella totalità dei rapporti giuridici nascenti dal contratto de quo e, dunque la società istante, era diventata titolare dei terminali pur non essendone in possesso.

Precisava che l'istante aveva ingiustificatamente omesso di pagare i conti telefonici per un una somma complessiva di 4.989,00, comprensiva non solo dei ratei dei cellulari oggetto di contestazione, ma anche dei servizi goduti. Al riguardo, a titolo di esempio allegava la fattura n. 7X4813139, nella quale venivano addebitati, al netto dei costi degli apparati in questione, € 356,00 per servizi, regolarmente usufruiti dalla società istante.

3. Motivazione della decisione.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'Art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

Sui fatti contestati, si osserva che non esiste una specifica normativa, né di legge, né regolamentare, sul subentro, pertanto, ai fini della decisione, si terrà conto della documentazione contrattuale sottoscritta tra le parti.

Pacifico tra le parti il subentro sulle linee 335628XXXX, 335790XXXX e 3312555XXXX, mentre è controverso il subentro nella titolarità di n. 3 apparati oggetto del contratto iniziale Multibusiness, per i quali l'istante (la società cessionaria) contesta l'indebita fatturazione dei relativi ratei per l'acquisto degli stessi, non essendo stati oggetto di cessione, né materialmente in suo possesso.

Sul punto Telecom assume il passaggio della titolarità di tali apparati in capo alla società cessionaria, per aver il subentro prodotto i propri effetti nella totalità dei rapporti giuridici nascenti

dal contratto de quo, tramite una sostituzione della precedente società con la società istante che, automaticamente, è diventata dunque titolare anche dei beni, pur non essendone in possesso.

La difesa di Telecom non è pertinente, l'asserita modifica del lato soggettivo del rapporto non riguarda infatti tutte le prestazioni oggetto dell'obbligazione contrattuale - come vorrebbe sostenere il gestore nei propri scritti difensivi - bensì il solo trasferimento delle linee in questione, unitamente ai servizi integrativi/supplementari attivi al momento dell'efficacia della cessione.

Nel modulo per il subentro, sottoscritto dalla società istante il 19.5.2015, vi è riportata chiaramente una doppia opzione: la facoltà di subentro nella titolarità del "contratto Multibusiness" o soltanto nella titolarità di alcune utenze. Ebbene, la società subentrante ha scelto di aderire a quest'ultima opzione, tanto che sbarrava l'apposito riquadro riportato nel modulo stesso, indicando altresì le numerazioni oggetto di subentro, unitamente ai profili tariffari "Tim Tutto Europa 2.0". Accertato quindi che non risulta alcun consenso della società istante al subentro nell'interessa del rapporto contrattuale, è altresì da escludere in relazione alle numerazioni in questione, il subentro nella proprietà degli apparati de quibus.

E' sufficiente leggere la postilla contenuta nel modulo, che limita - in relazione alle utenze acquisite - il subentro ai soli "Servizi integrativi/supplementari attivi sulle stesse al momento dell'efficacia della cessione", tra i quali non rientrano senz'altro gli apparati, trattandosi di beni acquisiti con contratto di vendita rateale. Tale esclusione è conforme infatti alle c.g.c. del contratto Multibusiness, laddove l'art.2, oltre a riportare la definizione di "Apparato (telefono cellulare, la PC card/internet key o il computer portatile), specifica il perimetro dei servizi aggiuntivi, limitandoli a tutti i servizi opzionali, non inclusi nel servizio di base.

Stante quanto sopra, gli importi fatturati dal gestore alla società istante dopo l'efficacia della cessione sono illegittimi. Tuttavia è possibile riconoscere soltanto uno storno parziale degli stessi, per la carenza della documentazione contabile prodotta dall'istante. Risulta infatti in atti una sola fattura, peraltro depositata dal gestore, da cui è possibile scorporare la parte fatturata per i ratei dei terminali e le restanti somme corrispondenti al corrispettivo dovuto per la fornitura dei servizi erogati.

Specificatamente, il gestore è tenuto a stornare dalla fattura n.7X4813139 la somma di € 672,48, addebitata a titolo di "vendita rateale Apple Iphone 6 16g spgr Mg472ql/a" e di "vendita rateale Samsung galaxy Ace 3 metallica Blac".

Sotto il profilo indennizzatorio, invece, la domanda va rigettata: non si tratta infatti di indebita attivazione di servizi, ma unicamente di indebita fatturazione, per cui l'utente ha il solo diritto allo storno delle somme illegittimamente fatturate e al loro rimborso, qualora abbia effettuato i relativi esborsi, circostanza quest'ultima non verificatasi nel caso di specie.

4. Sulle spese di procedura.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento adottato con Delibera n.173/07/CONS, del 19 aprile 2007, l'importo di € 100,00 da porsi a carico di Telecom, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti e delle difese svolte.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL COMMISSARIO

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento

DELIBERA

1. Accoglie parzialmente l'istanza della Rossi Pack XXX nei confronti della TIM XXX, la quale è tenuta a pagare in favore dell'istante la somma di € 100,00 (cento/00) per le spese di procedura.
2. La TIM XXX è tenuta a stornare dalla fattura n.7X4813139 la somma di € 672,48, addebitata a titolo di "vendita rateale Apple Iphone 6 16g spgr Mg472ql/a" e di "vendita rateale Samsung galaxy Ace 3 metallica Blac".
3. La TIM XXX è, altresì, tenuta a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.
4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
5. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
6. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, 21/05/2019

Il Commissario straordinario

Claudio Lecce

Il Direttore

Vincenzo Ialongo